



COMUNE DI MEDIGLIA

Provincia di Milano

Settore Gestione del Territorio e S.U.E.

Al Settore Gestione del Territorio e S.U.E.
Ai Professionisti

Circolare 1/2015

Oggetto: Applicazione punto 3 art. 25.a Norme del Piano delle Regole – Esclusioni di sporti di gronda dal calcolo della Slp per i fabbricati residenziali, terziari e i servizi pubblici

L'art. 25.a delle Norme del Piano delle Regole elenca le esclusioni dal calcolo della Superficie Lorda di Pavimento per i fabbricati residenziali, terziari e i servizi pubblici.

Nel primo periodo del punto 3 dell'art. 25.a sono individuate:

“Le superfici degli spazi aperti dei balconi, ballatoi, sporti aggettanti e tettoie a sbalzo, con eccezione di quelli aventi profondità maggiore di m 1,20 (ml. 0,80 nei nuclei di antica formazione) nei limiti del 10% della SLP esistente...”.

La norma può dare adito ad interpretazioni letterali che inducono a includere nel calcolo della Slp anche la superficie eccedente il 10% coperta da sporti di gronda con profondità inferiore a m 1,20.

La norma, invece, va intesa escludendo dal calcolo gli sporti di gronda, in quanto elementi costruttivamente inevitabili a coronamento delle coperture.

Gli sporti di gronda sono da includere, invece, nel caso abbiano profondità maggiori a m 1,20 e solamente per la parte eccedente, così come previsto nel secondo periodo del punto 3 del punto 3 dell'art. 25.a: *“Nel caso di profondità maggiori è computata solamente la parte eccedente la misura massima sopra descritta; non concorrono in ogni caso alla determinazione della SLP i portici assoggettati a servitù di uso pubblico;”.*

Il Responsabile del Settore Gestione del Territorio e S.U.E.

(arch. Veronica Marziali)